

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

TUA Professione Incarichi Pubblici è una polizza di Responsabilità Civile che tutela i dirigenti e i dipendenti della Pubblica Amministrazione e delle Società a partecipazione pubblica nell'ambito dell'esercizio di incarichi pubblici.

La polizza è in forma "claims made" e copre pertanto le richieste di risarcimento da parte di terzi nei confronti dell'assicurato avanzate per la prima volta durante il periodo di assicurazione e regolarmente denunciate agli assicuratori durante lo stesso periodo, o durante il periodo di postuma.



Che cosa è assicurato?

La polizza assicura:

- la responsabilità civile patrimoniale verso terzi e la responsabilità amministrativa/contabile ed erariale dell'assicurato che riveste incarichi di amministratore, dirigente, o dipendente presso la pubblica amministrazione; la responsabilità amministrativa/contabile ed erariale per gli incarichi in società a partecipazione pubblica.
- le richieste di risarcimento relative ad errori dell'assicurato nell'ambito dell'attività e degli incarichi pubblici indicati in polizza.
- le richieste di risarcimento riconducibili ad errori dell'assicurato commessi in qualsiasi momento antecedente la decorrenza di polizza, purché non noti al momento della stipula del contratto (cosiddetta retroattività illimitata)
- le circostanze ovvero la notifica da parte dell'assicurato di atti, fatti e/o contestazioni che potrebbero dar luogo a richieste di risarcimento future. Le circostanze denunciate agli assicuratori durante il periodo di copertura garantiscono all'assicurato di poter trasmettere la successiva richiesta di risarcimento derivante da tale circostanza anche dopo la scadenza del periodo di assicurazione e pertanto anche nel caso in cui il contratto non fosse più in vigore
- le circostanze e le richieste di risarcimento da parte di terzi nei confronti dell'assicurato
- avanzate per la prima volta e regolarmente denunciate agli assicuratori durante il periodo successivo alla scadenza del periodo di assicurazione e riferite ad errori commessi durante il periodo di assicurazione o di retroattività (cosiddetta postuma).
- In caso di cessazione definitiva dell'attività per decesso, fine mandato o dimissioni dell'assicurato, è inclusa una postuma di 5 anni.
- La garanzia Tutela Legale opera per difendersi in un procedimento da danno erariale per responsabilità amministrativa - contabile e giudizio di conto



Che cosa non è assicurato?

La polizza non assicura richieste di risarcimento inerenti:

- fatti noti
- circostanze e/o richieste di risarcimento notificate in base a precedenti polizze o ad altri assicuratori
- dolo
- obbligazioni di natura fiscale, contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo all'assicurato e/o le conseguenze del loro mancato pagamento
- danni materiali e danni corporali con riferimento agli incarichi pubblici amministrativi
- responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato tramite espresso impegno, accordo o garanzia
- inquinamento, smaltimento rifiuti
- amianto
- radiazioni, contaminazioni e/o scorie nucleari
- guerra, atti terroristici
- errori nella stipulazione, modifica o rinnovo di contratti assicurativi, ritardi nel pagamento dei relativi premi
- investimenti operati da enti pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti
- terzi con interessi diretti e/o indiretti
- responsabilità civile nell'ambito di società a partecipazione pubblica
- l'attività medica/paramedica/sanitaria/veterinaria e/o di mancata assistenza medica nonché di qualsiasi attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria
- incarichi in società a partecipazione pubblica che operino nei settori di vendita e produzione di tabacco, produzione/distribuzione e riparazione di asbesto, revisione e certificazione di Bilanci, fondi pensione, assicurazione, sport professionistico, servizi finanziari, telecomunicazioni
- incarichi in società a partecipazione pubblica con totale attivo superiore a € 50.000.000
- incarichi in società a partecipazione pubblica con sede in USA o in Canada

- La garanzia opera per difendersi in un procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

- esecuzione di lavori in assenza dell'approvazione preventiva di un budget di spesa ai sensi dell'art. 1961, comma 4 del TUEL
- la violazione, vera o presunta, di disposizioni legislative, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell'organizzazione mondiale della sanità) in materia di sanità pubblica, malattie infettive, epidemie e/o pandemie.

Sono presenti esclusioni anche per le garanzie Tutela Legale, Danni indiretti da infortunio e Infortuni.



Ci sono limitazioni alla copertura?

Responsabilità civile

- Le franchigie, gli scoperti di polizza, le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i limiti di indennizzo e/o sottolimiti pattuiti come segue:
 - limite di indennizzo indicato nel contratto
- Sono escluse le richieste di risarcimento avanzate prima del periodo di assicurazione, successivamente alla scadenza e comunque derivanti da errori commessi prima del periodo di retroattività (ove previsto).
- Errori connessi fra loro, continuati o ripetuti costituiscono un singolo errore e pertanto è applicata una sola franchigia e un unico limite di indennizzo per ciascun sinistro; due o più richieste di risarcimento da parte di un soggetto terzo riconducibili ad errori diversi sono considerati sinistri distinti e separati ai quali è applicato per ciascuno la franchigia prevista dal contratto.
- In caso di procedura concorsuale diversa dalla liquidazione volontaria dell'ente presso cui sono svolti gli incarichi, o nei casi di licenziamento o revoca del mandato, la postuma non è concessa per gli incarichi interessati. In caso di riassunzione degli incarichi cessati la postuma cessa con effetto immediato.
- In caso di liquidazione volontaria, commissariamento dell'ente presso cui sono svolti gli incarichi o in caso di radiazione dall'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati la postuma non è concessa in modo automatico ma deve essere concordata con gli assicuratori.

Tutela legale: Sono esclusi i danni:

- subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- per eventi bellici, atti di vandalismo, concorrenza sleale, rapporti fra soci e/o amministratori;
- per procedimenti in materia fiscale, tributaria e amministrativa, salvo quando danno luogo ad un procedimento penale o un procedimento di Responsabilità amministrativa-contabile;
- controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- controversie e procedimenti riguardanti il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere irrogate direttamente all'Assicurato;
- per fatti dolosi dell'Assicurato;
- per vertenze di diritto civile in genere;
- se procedimento penale si conclude con sentenza definitiva diversa da condanna o se il procedimento amministrativo-contabile per danno erariale si conclude con sentenza diversa da una sentenza (ad esempio, un provvedimento di archiviazione);
- per incarichi che non prevedano il rapporto di lavoro subordinato, quale ad esempio una carica elettiva.

Infortuni: Sono esclusi i danni:

La sezione opera anche se l'assicurato si trova all'estero, fino ad un massimo di 180 giorni consecutivi.

Le garanzie decorrono:

- per gli infortuni e per l'aborto post-traumatico, dalle ore 24 del giorno di effetto dell'assicurazione;
- per le malattie insorte dopo la sottoscrizione del contratto, dal 30° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione, elevato a 60 per il caso di invalidità permanente;
- per le malattie manifestatesi, diagnosticate, sottoposte ad accertamenti o curate anteriormente alla stipulazione dell'assicurazione, dichiarate dall'assicurato e non espressamente escluse da TUA, dal 180° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione;
- per le malattie insorte, secondo giudizio medico, prima della sottoscrizione del contratto, dal 180° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione;
- per il parto dal 300° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione. Per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio, tale termine è ridotto al 120° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione, purché la gravidanza abbia avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell'assicurazione;
- la Compagnia risponde nei limiti delle somme assicurate e massimali indicati nella scheda di polizza.
- il lavoro in cave (anche a cielo aperto) e miniere; il lavoro subacqueo o in mare aperto;
- le professioni circensi, acrobata, stunt-man, astronauta o che prevedano l'uso di materiali pirici, pirotecnici o esplodenti.

Ulteriori limitazioni ed esclusioni per tutte le sezioni e formule di garanzia sono presenti ed indicate nel DIP Aggiuntivo.



Dove sono coperto dall'assicurazione?

- ✓ **Responsabilità civile Professionale:** sono coperte le richieste di risarcimento originate da errori commessi nei territori dell'Unione Europea.
- ✓ **Tutela legale:** la garanzia opera per i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari d'Italia.
- ✓ **Infortuni:** opera per il mondo intero ed esclusivamente per assicurati che abbiano la propria dimora in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

- Gli assicurati sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli assicuratori. Le informazioni, le dichiarazioni inesatte od incomplete e/o gli aggravamenti o mutamenti di rischio non noti o non accettati dagli assicuratori comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché il recesso dell'assicuratore dal contratto.
- In caso di richiesta di risarcimento, circostanze o qualsiasi intenzione formalizzata da un terzo devono inviare comunicazione scritta, entro 30 giorni agli assicuratori tramite l'intermediario.
- L'assicurato deve comunicare per iscritto agli assicuratori l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni aventi ad oggetto in tutto non in parte lo stesso rischio di cui alla polizza. In caso di richiesta di risarcimento, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri. Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio questo contratto opererà a 2° rischio e, quindi, per l'eccedenza dei limiti di indennizzo rispetto alla copertura delle altre polizze assicurative.



Quando e come devo pagare?

- Il Contratto prevede il pagamento annuale del premio in un'unica soluzione. Qualora espressamente concordato con gli assicuratori ed indicato nel certificato, il pagamento del premio potrà essere frazionato in una o più rate. Puoi pagare mediante denaro contante (entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge; assegni bancari, postali e circolari (muniti della clausola di non trasferibilità); bonifici bancari.



Quando inizia e quando finisce la copertura?

- La polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno ivi indicato se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. In caso di rinnovo tacito, se il contraente non paga il premio o le rate di premio relative al rinnovo, l'assicurazione di cui alla polizza resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.



Come posso disdire la polizza?

- La disdetta può essere comunicata, entro e non oltre 60 giorni prima del termine del periodo di assicurazione.
- In caso di Sinistro, la Compagnia può recedere dal Contratto in un periodo compreso tra la data di denuncia del Sinistro e il 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto del relativo Indennizzo, con preavviso di 30 giorni.
- La Compagnia si impegna a rimborsare la parte imponible di Premio non goduta entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
- In mancanza di disdetta da una delle Parti, il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno e così successivamente.